GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 7 settembre 1923** — **Numero 211**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE.

Nel Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1779, relativo alla estensione agli ufficiali della Regia marina del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, riguardante gli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale, al comma *c)* dell'art. 2 dopo le parole: gli ufficiali destinati nei territori occupati, va aggiunta una virgola che, per errore di stampa, venne omessa e così deve leggersi: *c)* gli ufficiali destinati nei territori occupati, sul litorale Adriatico, ecc.

E nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1923 a pag. 5837 nel sommario, e a pag. 5851 nel testo, alle parole « trasferimenti *di privative industriali* », debbono sostituirsi le seguenti: « trasferimenti *di marchi di fabbrica* », come qui si rettifica.

A pagina 5620 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 4 agosto 1923, terza colonna dell'elenco smarrimento certificati, la ottava intestazione che dice:

1318 « Assegno provvisorio: Legato *Bartolini* Girolamo, ecc. rendita L. 1.02, deve dire: Legato *Bortolini* Girolamo, ecc., rendita L. 1.02.

A pagina 5967 della *Gazzetta Ufficiale* n. 209 in data 5 settembre 1923 (Elenco rettifiche n. 9, 1ª pubblicazione), subito dopo l'intestazione di Cefalù *Costanza* e cioè la 2ª di detto elenco è stata omessa la seguente:

Consolidato 5 %: 244801 — L. 15 — Cefalù *Natale* fu Eustacchio, minore, ecc., rettifica in: Consolidato 5 % — 244801 — L 15 — Cefalù *Natala* fu Eustacchio, ecc

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1879.
Norme che chiariscono ed integrano quelle contenute nel R. decreto 18 febbraio 1923, n. 464, relativo alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime che siano stati sospesi od esonerati dal servizio, o ai quali sia stata negata o revocata la conferma in servizio provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 440 e 464;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari dell'interno *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 16 giugno 1921, n. 1017, gli impiegati ed agenti del cessato regime che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, i quali siano stati comunque sospesi od esonerati dal servizio tra la data di pubblicazione della disposizione di cui all'articolo 27 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e quella di entrata in vigore del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, nonchè coloro ai quali, sempre dopo detta data di pubblicazione, sia stata negata o revocata, anche in applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto 18 febbraio 1923, numero 440, la conferma o riassunzione in servizio provvisorio, sono considerati collocati in pensione col giorno in cui venne a cessare la loro attività, ed il trattamento di pensione spettante ai detti impiegati ed agenti, ed ai loro superstiti, sarà quello stabilito dalle norme del Regno indicate negli articoli 14, 15, 16, 17 e 22 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, alla liquidazione delle pensioni da conferirsi ai sensi e secondo le norme degli articoli 1 e 4 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 464, provvederanno le amministrazioni provinciali competenti secondo le norme del cessato regime, riservato alla Corte dei conti il proprio riscontro in sede di revisione dei pagamenti relativi.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1 e 4 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 464 e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche agli impiegati ed agenti del cessato regime (ed ai loro superstiti) che abbiano acquistata la cittadinanza italiana, i quali siano stati comunque sospesi od esonerati dal servizio dopo l'entrata in vigore del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, ma prima della data di pubblicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 18. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1923, n. 1880.
Disposizioni per le chiamate in servizio per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che reca disposizioni per le chiamate in servizio per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

SIRE,

Il R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dispone fra l'altro, che le chiamate, in tempo di pace, di ufficiali e militi della Milizia, possono essere parziali e generali, e possono avvenire per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzioni, per riviste e parate: ma non disciplina e risolve la questione dei rapporti nascenti — a motivo di queste chiamate — fra gli inscritti alla Milizia e gli Enti pubblici e privati, presso i quali ufficiali e militi, che non prestano servizio militare permanente, svolgono, di regola, la loro attività professionale.

A colmare questa lacuna, mira il presente schema di Regio decreto-legge, che il sottoscritto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia ed affari di culto, ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

Il decreto, in due articoli stabilisce che le chiamate in servizio generali o parziali, degli appartenenti alla M. V. S. N., per qualunque motivo contemplato nella legge, sono considerate, a tutti gli effetti, come richiami in servizio militare: e dispone che durante il periodo di richiamo, gli appartenenti alla M. V. S. N. conservano il posto che occupano nei pubblici e privati impieghi. Tali esplicite prescrizioni di legge si imponevano, sia di fronte agli Enti pubblici, per disciplinare, regolarmente, i rapporti fra questi Enti e la Milizia, che è pure un pubblico istituto, e superare alcune difficoltà e risolvere altre tolleranze, che in fatto, per l'incerta disciplina, venivano a verificarsi: sia, e tanto più, di fronte agli Enti privati, per evitare che gli appartenenti alla M. V. S. N., i quali, con il loro richiamo in servizio, assolvono, volontariamente e senza compenso, un altissimo dovere a beneficio dello Stato, abbiano a correre l'alea di perdere il loro privato impiego, per l'eventuale intolleranza, nei loro confronti, dei direttori di aziende e datori di lavoro: il che si risolverebbe in un danno ingiusto a carico di ufficiali e militi — se pure non costituirebbe per essi una imprescindibile necessità di uscire dai ranghi della Milizia — per conservare un impiego, che è forse l'unica fonte finanziaria della loro vita. D'altronde queste disposizioni sono ricalcate, in linea di massima, sulle norme che regolano il richiamo in servizio militare del Regio esercito, degli impiegati pubblici e privati, dal quale richiamo non si differenziano, per le finalità di pubblico interesse, le chiamate in servizio nelle fila della M. V. S. N.

Il Comando generale della Milizia, con sua circolare interna, ha già disposto, che gli impiegati addetti ai pubblici servizi, siano assegnati, esclusivamente, ai reparti di 2° bando (perchè lo chiamate — siccome dispone la legge — siano meno frequenti) e ha impartito istruzioni aggiunte, perchè le chiamate di questi impiegati siano ridotte al minimo possibile: e ciò per non turbare, oltre lo stretto indispensabile, il regolare corso di pubblici servizi.

Per gli impiegati privati, i quali costituiscono il nucleo più forte della Milizia, il Comando generale non ha potuto emanare particolari disposizioni: ma non vi ha dubbio, che nel suo saggio criterio, cercherà in pratica di conciliare, con le esigenze della Mi-

lizia, gli interessi degli Enti privati, riducendo al minimo le chiamate di quanti hanno doveri professionali da assolvere.

Circa il pagamento degli assegni, durante il periodo di richiamo, nulla dispone lo schema di Regio decreto — intendendosi, nel silenzio della legge, che l'Ente pubblico continui a corrispondere gli assegni, come in periodo di effettivo servizio, non essendo conforme, nè a criteri di giustizia, nè a criteri di equità, che gli appartenenti alla Milizia, i quali sono distolti dai loro consuetudinari uffici, per un altro ufficio di pubblico bene, e per il quale non percepiscono che una tenue indennità giornaliera, per spese di mantenimento, abbiano a perdere il corrispettivo del loro normale impiego: e intendendosi, che gli Enti privati abbiano a regolarsi, in questa materia, secondo le consuetudini locali — fatti salvi, in ogni caso, i diritti degli appartenenti alla Milizia.

Per quanto, ad ogni modo, ha tratto alle disposizioni del decreto, e per quanto riflette quest'ultima considerazione, non vi ha dubbio che il sacrificio, non certo grave, che oggi si impone o si consiglia ai datori di lavoro sarà da essi accettato con alto senso di disciplina nazionale e di patriottico amore.

Confida, pertanto, il sottoscritto, che la Maestà Vostra vorrà sanzionare il presente decreto, che verrà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, modificato con Regio decreto legge 8 luglio 1923, n. 1597;

Visto il Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Visto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693, delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le chiamate in servizio, generali o parziali, degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per ragioni di ordine pubblico, in caso di pubbliche calamità, per istruzioni, per riviste o parate, sono considerate, a tutti gli effetti, come richiami in servizio militare.

Durante il periodo di richiamo, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale conservano il posto, che occupano nei pubblici o privati impieghi.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL
DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO-LEGGE 20 agosto 1923, n. 1881.

Norme che disciplinano il porto d'armi per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che reca le norme che disciplinano il porto d'armi per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

SIRE,

Accade talvolta che siano denunciati all'autorità giudiziaria, ufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sotto l'imputazione di porto abusivo di rivoltella.

Il diritto-dovere di portare la rivoltella o pistola, è contemplato esplicitamente nelle disposizioni di cui all'allegato *B*, al regolamento di disciplina per la M. V. S. N. approvato con R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, in confronto, soltanto, degli ufficiali in servizio. Secondo le predette disposizioni, non sempre la truppa può essere armata, anche se in servizio e in uniforme. Occorre trattarsi di speciale servizio armato.

Ora si manifesta, anzi tutto, necessario prescrivere che anche i militi della M. V. S. N. vadano sempre armati, allorquando si trovino in servizio, portando il moschetto o la rivoltella o pistola, a seconda delle esigenze del servizio stesso.

Ciò per evidenti ragioni di prestigio, di autorità della divisa, e di personale difesa.

Per i capi squadra, par bene prescrivere il porto della rivoltella o pistola, in ogni caso, siccome di regola si armano i sottufficiali del R. esercito, ai quali i capi squadra della Milizia sono equiparati.

Par giusto inoltre considerare, che il porto di rivoltella anche fuori servizio, sia per molti ufficiali e militi, opportuno, se non necessario, per la loro difesa personale, essendo i medesimi soggetti alle eventuali rappresaglie di elementi sovversivi, a motivo di vecchi personali rancori, o di fallaci speranze di rivendicazioni politiche. Nè pare equo, che gli appartenenti alla M. V. S. N. siano costretti a pagare la tassa governativa, per il porto di rivoltella o pistola, fuori servizio, essendo la necessità o la opportunità che li induce a munirsi dell'arma, per difesa personale, in gran parte determinata dalle particolari condizioni in cui essi vengono a trovarsi, per avere servito e per servire la causa nazionale. A ciò si aggiunga, che i più degli iscritti alla Milizia appartengono alle classe popolari e meno abbienti, talchè, per moltissimi, il pagamento della tassa governativa, costituirebbe un grave sacrificio pecunario, e un sacrificio fors'anche insostenibile.

D'altra parte, mutare la legge nel senso di accordare a tutti gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale il diritto di andare sempre armati, anche fuori servizio, non par consigliabile, sotto molti riflessi politici e sociali.

Nè sembra consigliabile un provvedmento inteso a ridurre la tassa governativa di porto d'arme, per gli appartenenti alla Milizia, perchè, mentre si verificherebbe un lucro cessante per lo Stato, sussisterebbe pur sempre, per ufficiali e militi, un ostacolo finanziario non indifferente: e ciò a prescindere dagli incresciosi confronti, anche se ingiustificati, che potrebbero affacciarsi fra Milizia e gli altri corpi armati; mentre non sarebbe necessario, sotto il riflesso sociale, nè sarebbe possibile, per esigenze fiscali, estendere simile provvedimento a tutti i militari degli altri corpi.

Tenute, pertanto presenti le particolari condizioni e le conseguenti esigenze degli appartenenti alla M. V. S. N., e le difficoltà che in pratica si frappongono al soddisfacimento delle medesime,

appare più prudente e più equo stabilire, che, caso per caso, ufficiali e militi possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, per difesa personale, la rivoltella o pistola, senza pagamento di tassa, su proposta dei competenti Comandi di zona, e dietro licenza dell'autorità prefettizia.

Con questo sistema, che è foggiato sulla base del potere discrezionale delle competenti autorità, viene a limitarsi il numero delle concessioni, e a garantirsi, caso per caso, il buon diritto alle medesime, mentre viene in pari tempo a limitarsi la perdita finanziaria dello Stato, sulla quale ad ogni modo, prevale l'interesse dei singoli, date le benemerenze del Corpo, che tanti sacrifici volontariamente sostiene, e date le sue particolarissime condizioni ed esigenze.

D'altronde questa disposizione è ricalcata sull'art. 19 del regolamento per l'esecuzione della legge sulle contravvenzioni pel porto d'armi 2 luglio 1908 n. 319, approvato con R. decreto 10 gennaio 1915 n. 68, articolo riflettente talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato, e addetto permanentemente ad un determinato servizio.

Il richiamo a tale disposizione vien fatto, non già perchè ai predetti impiegati civili siano da equipararsi gli appartenenti alla Milizia — sussistendo, per contro, fra gli uni e gli altri, delle sostanziali differenze — sibbene, perchè l'interesse pubblico e privato, che sta a base del disposto di cui al citato articolo 19, sussiste egualmente — ed in misura fors'anche maggiore — in confronto degli appartenenti alla Milizia: talchè par giusto ed equo che questo interesse sia in confronto della Milizia egualmente tutelato.

E se vero è, che la disposizione di cui all'art. 19 si invoca per gli appartenenti alla Milizia, anche fuori servizio, vero è pure che date le particolari peculiarità del servizio di questo nuovo corpo armato, molte delle esigenze, cui gli ufficiali e militi sono soggetti quando si trovano sotto le armi, permangono e si impongono anche durante lo svolgersi della loro attività civile.

Di proposito non si fa richiamo all'art. 18 del citato regolamento, ove si parla di ufficiali ed agenti di P. S. — perchè non cada dubbio sulla qualità degli appartenenti alla Milizia, i quali non sono nè ufficiali nè agenti di P. S. — anche se possono essere impiegati in servizio d'ordine pubblico — come militari del R. esercito — e se possono adempiere funzioni di polizia politica

A soddisfare tutte le necessità suesposte, e ad eliminare gli inconvenienti, che man mano qui si sono enunciati, mira il presente schema di Regio decreto, da convertirsi in legge, che il sottoscritto confida verrà dalla Maestà Vostra sanzionato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge n. 31, in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, modificato con Regio decreto legge 8 luglio 1923, n. 1597;

Visto il Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Visti i Regi decreti-legge 28 dicembre 1922, n. 1676 e 18 marzo 1923, n. 549, che aumentano le tasse di concessione governativa per il porto d'armi;

Visto l'art. 19 del regolamento per l'esecuzione della legge sulle contravvenzioni pel porto d'armi 2 luglio 1908, n. 319, approvato con Regio decreto 10 gennaio 1915, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la guera, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati in servizio, sono armati di moschetto o di rivoltella o pistola, a seconda delle esigenze del servizio stesso.

I capi squadra portano, in ogni caso, la rivoltella o pistola.

Art. 2.

Gli ufficiali, i capi squadra e i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola d'ordinanza, o comunque di forma consentita dalla legge.

La relativa autorizzazione, per ciascun individuo, viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.

Il rilascio ha luogo, previo accertamento che la persona di cui si tratta, non si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 17 della legge sulla pubblica sicurezza e nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1908, n. 319;

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1854.
Estensione della giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria del legno di Napoli.

N. 1854. R. decreto 5 luglio 1923, col quale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria del legno, con sede in Napoli, è estesa a tutto il territorio della provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 240. — GISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 1855.
Estensione della giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche, navali e meccaniche di Sampierdarena.

N. 1855. R. decreto 5 luglio 1923, col quale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, la giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche, navali e meccaniche con sede in Sampierdarena, è estesa al territorio dei comuni di: Arenzano, Borzoli, Busalla, Campoligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Pegli, Pontedecimo, Prà, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Giovanni Battista, S. Quirico in Val Polcevera, Savignone, Serra Riccò, Sestri Ponente, Vobbia e Voltri.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 241. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1860.
Fondazione di una scuola pratica di meccanica agraria in Roma.

N. 1860. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, viene data facoltà al Governo del Re di fondare in Roma una scuola pratica di meccanica agraria, da erigersi in ente morale sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1923.

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1862.
Contributo scolastico del comune di Bovegno.

N. 1862. R. decreto 10 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bovegno, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6408.68, col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 449, è elevato a L. 9508.68, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1923.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1863.
Contributo scolastico del comune di Darfo.

N. 1863. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Darfo, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6140.38, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 10,140.38, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1923.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1864.
Contributo scolastico del comune di Villa Cogozzo.

N. 1864. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villa Cogozzo, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3644.20, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 5644.20, a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1923.

REGIO DECRETO 17 maggio 1923, n. 1865.
Contributo scolastico del comune di Collio.

N. 1865. R. decreto 17 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Collio, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6059.25, col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 9159.25, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1923.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923.
Classificazione di strada comunale fra le provinciali di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 marzo 1922 con la quale il Consiglio provinciale di Cosenza stabiliva di iscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali, la comunale che congiunge la stazione ferroviaria di Cassano al Ionio con la provinciale Cassano-nazionale n. 57 all'altezza del ponte Garda;

Ritenuto che procedutosi alla pubblicazione della deliberazione suddetta non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che la strada di cui si tratta è di grande importanza in quanto su di essa si esercita il traffico attivo verso centri importanti: Castrovillari e Cassano Ionio;

Che facendo essa capo ad una stazione ferroviaria presenta i caratteri voluti dall'art. 13 lettera *D*) della legge sui lavori pubblici, per essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata tra le provinciali di Cosenza la strada comunale che congiunge la stazione ferroviaria di Cassano al Ionio colla provinciale Cassano nazionale n. 57, all'altezza del ponte Garda.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Tropea (Catanzaro), di Cetraro (Cosenza) e di Mulazzo (Massa).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 31 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tropea, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

In seguito ad insanabili dissensi fra il sindaco e la Giunta municipale di Tropea, che, rendendo impossibile il normale funzionamento dell'amministrazione, erano causa di grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, il prefetto di Catanzaro dovette nello scorso aprile affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

I tentativi fatti successivamente per comporre i dissidi sono rimasti infruttuosi, e la situazione è andata anzi a mano a mano inasprendosi sì da determinare nella popolazione un senso di disagio e di malcontento, che dà luogo a continui incidenti e che ha indotto di recente sei consiglieri a rassegnare le dimissioni.

La necessità di porre riparo a questo anormale stato di cose, che, protraendosi, potrebbe dar motivo a serie conseguenze nei riguardi dell'ordine pubblico, rende indispensabile l'intervento del Governo mediante un radicale provvedimento, che riconduca la serenità nell'ambiente ed agevoli la pacificazione degli animi.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tropea, in provincia di Catanzaro, è sciolto;

Art. 2.

Il comm. Alfredo Gabrielli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopracitato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cetraro, in provincia di Cosenza.

SIRE,

Essendosi dimessi 13 sui 20 consiglieri comunali di Cetraro, mentre un altro era in precedenza deceduto e quattro si trovano tuttora assenti dal Comune per ragioni di lavoro, il prefetto di Cosenza dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non ravvisandosi conveniente — nelle attuali condizioni dello spirito pubblico — indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, occorre conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore, perchè possa adeguatamente provvedere alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario predetto, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cetraro, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giovanni Pezzella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mulazzo, in provincia di Massa.

MAESTÀ,

Essendosi dimessi 13 consiglieri comunali di Mulazzo sui 20 assegnati per legge, mentre un'altro era morto in precedenza e due emigrati all'estero per ragioni di lavoro, il prefetto di Massa dovette assicurare il funzionamento dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non ritenendo opportuno indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre, nell'interesse dell'Ente, occorre conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore, perchè possa adeguatamente provvedere alla riorganizzazione dei servizi comunali, che da una recente inchiesta sono apparsi gravemente dissestati, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina in Regio del Commissario predetto, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mulazzo, in provincia di Massa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giacomo Ciavatta, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 agosto 1923.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Aulla.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che proroga di tre mesi i poteri del Commissario straordinario di Aulla, in provincia di Massa e Carrara.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di 3 mesi i poteri del R. commissario del comune di Aulla, in provincia di Massa e Carrara, per dare modo alla

gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, non ravvisandosi conveniente d'altronde, attese le condizioni dello spirito di pubblico, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del R. commissario dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data 27 maggio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Aulla, in provincia di Massa e Carrara, e nominato Commissario straordinario il signor cav. Alberto di Saint Pierre;

Ritenuto che avendo il predetto chiesto di essere esonerato per ragioni di famiglia, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Aulla, è prorogato di 3 mesi.

Art. 2.

Il sig. cav. Augusto Dovati è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Aulla, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del sig. cav. Alberto di Saint Pierre, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Teramo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Teramo.

MAESTÀ,

Essendosi recentemente dimessi 39 sui 40 consiglieri provinciali di Teramo, il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non ravvisandosi conveniente, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, ed attesa la situazione dei partiti locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimnto del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione Reale, di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Teramo è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata a termini di legge, della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre il Viceprefetto, presidente, i signori:

1. Dott. Sigismondo Savini;
2. Avv. Adolfo Pirocchi;
3. Cav. rag. Ettore Giannantonio;
4. Cav. avv. Filandro De Collibus.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Casacalenda, in provincia di Campobasso; nel comune di Penne, in provincia di Teramo e nei comuni di Borgo S. Donnino, S. Lazzaro Parmense, in provincia di Parma, sono state estese con decreto del 4 settembre 1923 nel territorio di detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 e 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Settimo Rottaro, in provincia di Torino, sono state estese, con decreto dal 31 agosto 1923, al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli da 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifica d'intestazione.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono quinquennale 5ª emissione, numero 759 di L. 6000 è stato erroneamente intestato a Sartori Antonio fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luca Maria fu Domenico, vedova di Sartori Antonio, mentre doveva invece intestarsi a Sartori Severino, chiamato comunemente Antonio, ecc., (il resto come sopra).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 3 settembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 28 corr. in Viola, Lisio e Scagnello, provincia di Cuneo, sono state attivate al servizio pubblico le ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª, 3ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, li 30 agosto 1923.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di gennaio 1921.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18 05	74117	Tajani Mattone Ida	« Pantagruel ». - Operetta in tre atti, su libretto di Paolo Reni.	Tajani Mattone Ida	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18403	74106	Caucci Riccardo	« La sartina ». - Dramma in quattro atti.	Caucci Riccardo	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta nel 1912 al Teatro Quirino di Roma.
18404	74107	Detto	« La vignaroletta ». - Commedia in quattro atti.	Detto	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18402	74087	Mantica Francesco	Brevi commenti musicali al dramma « Il Liberatore » di Giuseppe Giusti Sinopoli.	Giusti Sinopoli Giuseppe	Inediti. — Mai eseguiti.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18401	74084	Bey Mariette (Drovetti Giovanni)	« Aida ». - Mimodramma in quattro parti e 450 quadri, ridotto da Giovanni Drovetti	Drovetti Giovanni	Inedito. — Mai rappresentato.
18400	74009	De Liguoro Giuseppe (suo ps. Auro Asfodeli)	« Dai rifiuti dell'Oceano ». - Azione mimodrammatica in quattro parti e 186 quadri.	De Liguoro Giuseppe	Id. id.
18399	74007	Ossip Feligne (ps. del dichiarante)	« Unico film ». - Mimodramma in 4 parti e 703 scene.	Blindermann Giuseppe	Id. id.
18398	74006	Detto	« I giuochi della schiuma ». - Mimodramma in quattro parti e 472 scene	Detto	Id. id.
18397	74001	Patuzzo Leonardo	« Il dominatore del mondo ». Mimodramma in quattro parti.	Patuzzo Leonardo	Id. id.

Roma, 5 dicembre 1921.

Il direttore: GIULIOZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 33, dal 13 al 19 agosto 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
Id.	Larino	2	—	2	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	—	3	—	3
Chieti	Chieti	1	—	2	—
Cosenza	Cosenza	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	S. Miniato	1	1	2	2
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	4	—	4
Palermo	Cefalù	—	1	—	4
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Id.	Pavia	2	—	2	—
Pola	Capodistria	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	2	1	3	1
Id.	Viterbo	2	2	2	2
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	2
Id.	Sassari	—	2	—	2
Torino	Ivrea	—	1	—	2
Id.	Torino	—	2	—	5
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Merano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		16	34	20	43
Carbonchio sintomatico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	2	—	6	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	1
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Merano	—	1	—	1
		5	3	9	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Alessandria	Asti	1	—	5	—
Id.	Novi	—	1	—	1
Aquila	Aquila	1	1	1	1
Id.	Avezzano	2	—	5	1
Id.	Cittaducale	4	1	10	1
Arezzo	Arezzo	1	3	1	5
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	16	2	52	12
Id.	Clusone	2	—	4	1
Id.	Treviglio	5	1	6	3
Brescia	Brescia	20	3	52	5
Id.	Breno	11	1	25	1
Id.	Chiari	6	2	8	2
Id.	Salò	3	—	19	—
Id.	Verolanuova	3	1	14	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Caserta	Sora	—	1	—	1
Como	Como	8	—	10	2
Id.	Lecco	7	—	17	—
Id.	Varese	4	—	6	—
Cuneo	Cuneo	4	—	20	—
Firenze	Firenze	3	2	4	3
Id.	Pistoia	1	—	1	1
Id.	S. Miniato	1	—	1	2
Forlì	Cesena	1	1	2	3
Id.	Forlì	1	1	1	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Id.	Spezia	—	1	—	3
Grosseto	Grosseto	—	1	—	3
Lucca	Lucca	—	4	—	4
Mantova	Mantova	15	10	18	22
Massa Carrara	Massa	1	1	1	2
Milano (a)	Gallarate	—		—	1
Id.	Lodi	—	1	—	1
Id.	Milano	—	3	—	3
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	3	—	14	2
Id.	Modena	5	—	11	1
Novara	Novara	1	—	1	—
Padova	Padova	6	1	7	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Id.	Parma	—	5	—	6
Pavia	Bobbio	—	1	—	1
Id.	Mortara	—	1	—	1
Id.	Pavia	3	3	3	4
Id.	Voghera	3	—	3	2
Perugia	Perugia	1	3	1	3
Id.	Terni	—	2	—	2
Piacenza	Fiorenzuola	—	1	—	1
Id.	Piacenza	—	3	—	4
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Id.	Volterra	2	—	7	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	3	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	4	1	6	4
Roma	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	4	—	15	—
Rovigo	Adria	2	—	5	—
Id.	Rovigo	4	—	5	2
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Id.	Salerno	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Sondrio (a)	Sondrio	10	2	62	18
Torino	Aosta	3	—	10	—
Id.	Ivrea	3	—	3	—
Id.	Pinerolo	2	1	4	1
Id.	Susa	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.					
Torino	Torino	2	—	2	—
Trento	Cles	—	1	—	1
Id.	Riva	3	—	2	—
Id.	Rovereto	1	1	2	1
Id.	Tione	4	—	5	—
Id.	Trento	1	—	2	4
Treviso	Treviso	1	—	5	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	6	5	11	6
Vicenza	Vicenza	5	3	12	4
		217	70	504	157
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	5	2	13	4
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	4
Id.	Fermo	—	2	—	11
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	1	1	2
Id.	Feltre	1	—	1	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	3
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	1	1
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Pola	Capodistria	4	—	4	—
Id.	Parenzo	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Siena	Siena	—	2	—	2
Trento	Bolzano	—	2	—	4
Id.	Borgo	—	1	—	2
Id.	Bressanone	—	5	—	7
Id.	Cavalese	—	5	—	5
Id.	Cles	—	3	—	3
Id.	Merano	—	1	—	10
Udine	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Idria	—	1	—	2
		19	30	27	64
Morva					
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Farcino criptococcico.					
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	2	—
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Palermo	Palermo	2	—	6	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	3	—
		11	—	17	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Benevento	S. Bartolomeo	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	—	1	—	1
Como (*b*)	Como	—	3	—	3
Id.	Lecco	—	1	—	1
Id.	Varese	—	2	—	2
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano (*a*)	Milano	—	1	—	2
Modena	Modena	2	1	2	2
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Salerno (*b*)	Salerno	—	1	—	1
Id.	Vallo Lucano	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	2
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	4
Trento	Rovereto	—	1	—	1
Trieste	Trieste	2	—	2	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		8	25	12	32
Rogna					
Aquila	Aquila	1	2	1	3
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Id.	Isernia	1	—	2	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Massa Carrara	Massa	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	3	—
Pola	Parenzo	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
		11	2	17	3
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Id.	Sulmona	2	—	2	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Campobasso	Campobasso	1	—	3	—
Girgenti	Girgenti	1	—	6	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	4	—
		15	—	28	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	—	5	—
Id.	Avezzano	5	1	5	1
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
		14	1	14	1
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	3	1	4	7
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
		4	1	5	7
Barbone lufalino.					
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Influenza del cavallo.					
Siracusa	Noto	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	23	50	63
Carbonchio sintomatico	7	8	13
Afta epizootica	40	287	661
Malattie infettive dei suini	15	40	91
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	6	11	17
Rabbia	20	33	44
Rogna	8	13	20
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	15	28
Vaiuolo ovino	2	15	15
Morbo coitale maligno	2	5	12
Barbone lufalino	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Tolfa	Roma	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 16.
Catania	Catania	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 16 dal 1° aprile al 30 settembre. La domenica per turno.
Montalto Pavese	Voghera	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Coldirodi	San Remo	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Bolano	Sarzana	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Salice Salentino	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13.
Oria	Lecce	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Calvello	Potenza	1	Domenica dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Molare	Acqui	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 17.
Quingentole	Mantova	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 14.
Canneto sull'Oglio	Mantova	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Albino	Bergamo	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Trinitapoli	Lucera	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Cireglio, frazione del comune di Pistoia	Firenze	1	Domenica dalle ore 14 alle 17.
San Michele di Ganzaria	Caltagirone	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Bibbiena	Arezzo	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Pagno	Saluzzo	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18; domenica dalle ore 8 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Canicattini	Siracusa	1	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Persiceto	Bologna	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Fragneto Monforte	Benevento	1	Martedì e Sabato.
Serradifalco	Caltanissetta	1	Lunedì, mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre 1923.
Morbegno	Sondrio	1	Tutti i giorni dalle ore 9 alle 16.
Lampedusa	Girgenti	1	Lunedì, martedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Mercato San Severino	Salerno	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Codogno	Lodi	1	Martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza, su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.